

1. Definizioni

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente, fino al 24 dicembre 2013 AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) e fino al 27 dicembre 2017 AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), istituita il 14 novembre 1995 con Legge n.481/1995 è l'autorità che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell'acqua potabile, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli utenti finali. **CAD:** Codice dell'Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **Ciente:** persona fisica o giuridica (Cliente Finale) che acquista il gas naturale e/o energia elettrica per usi domestici o terziari. **Codice Civile:** testo del Codice Civile emanato col Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262. **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo, approvato con D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. **Punto di riconsegna (di seguito PDR):** punto della rete di distribuzione locale, in cui il Cliente ha a disposizione la fornitura di Gas. **Punto di Prelievo (o POD):** punto della rete di distribuzione locale, in cui il Cliente ha a disposizione la fornitura di Energia. **Distributore Locale Gas:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PDR. **Distributore Locale Elettrico:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD. **Contatore Gas:** insieme delle apparecchiature atte a misurare i volumi di Gas naturale prelevato dal Cliente, installate e gestite dal Distributore Gas. **Contatore Elettrico:** insieme delle apparecchiature atte a misurare la quantità di energia elettrica prelevata da Cliente, installate e gestite dal Distributore Elettrico. **Impianto Interno del Cliente:** complesso delle tubazioni gas ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione; il tutto posto a valle del contatore Gas. **Contratto:** l'insieme delle Condizioni Contrattuali (CC) di gas e/o energia elettrica, delle Condizioni Tecnico Economiche (CTE), e dei documenti allegati previsti dalle normative vigenti. **Firma Grafometrica:** è la firma apposta su supporto digitale, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli art.55 e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013. **Punto di Fornitura (di seguito Pdf):** viene indicato il PDR o il POD o entrambi a seconda che si tratti rispettivamente di somministrazione di Gas o di Energia elettrica o di entrambe le forniture. **Fornitore:** goEnergy S.r.l., con sede legale in Corigliano-Rossano, Via E. Berlinguer, 107 C.F. e P.IVA 03326370784. **UDD Elettrico:** Utente del Dispacciamento elettrico è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento. Può essere il titolare o il soggetto mandatario di uno o più punti di dispacciamento in immissione e/o di prelievo. L'utente del dispacciamento è responsabile verso Terna del dispacciamento dell'energia e del bilanciamento tra immissioni e prelievi. Qualora l'UDD sia responsabile di punti del dispacciamento abilitati a fornire servizi di rete, l'UDD partecipa al mercato dei servizi di dispacciamento fornendo servizi a Terna. **UDD Gas:** Utente della Distribuzione gas è il soggetto che ha concluso con il Distributore Locale un contratto per il trasporto del gas naturale dalla cabina principale di decompressione e misura (RE.MI.) al PDR. **Parti:** goEnergy e Cliente. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale. **Uso Domestico:** Pdf relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Somministrazione:** si intende la fornitura di Gas naturale e/o di Energia elettrica da parte di goEnergy al Cliente. **Gas:** Gas naturale (metano). **Voltura:** variazione del Cliente finale titolare del Pdf senza disalimentazione del punto stesso. **Switch:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente chiede il passaggio da altro fornitore a goEnergy per il Pdf / i Pdf nella sua titolarità. **Subentro:** l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio in fornitura di un nuovo Pdf o di un Pdf precedentemente disattivato. **Nuova Connessione:** l'operazione con cui il Cliente Chiede la posa di un nuovo Pdf. **Richiesta Fornitura:** modulo contenente i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, i dati e le modalità di recapito della fattura, nonché le relative modalità di pagamento prescelte. **CC:** le presenti Condizioni Contrattuali. **Condotta:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto o per la distribuzione. **POD / PDR disalimentabile:** è il Pdf per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura; **POD / PDR non disalimentabile:** è il Pdf per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita. **CMOR:** corrispettivo di morosità addebitato al Cliente da goEnergy in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, n. 593/2017/R/com, Allegato A "Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TSIND). **Clienti Produttori Di Energia Elettrica:** si intendono i Clienti finali titolari di un impianto di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione, ivi inclusi gli auto-produttori come definiti dal D.Lgs. 79/99, - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica inclusa piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro cogenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW. **CTE:** documento che disciplina le condizioni tecnico economiche per la fornitura di Gas e/o Energia Elettrica. **Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A definisce la "Bolletta 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane. **Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico). **Delibera 302/2016/R/com del 09/06/2016:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. **Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018:** è la deliberazione dell'ARERA che definisce le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas). **TIBEG:** Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. "Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale"). **TIC:** Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. **TICO:** Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. **TIF:** Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA463/2016/com del 04/08/2016. **TIME:** Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato dalla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. **TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. **TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015. **TIQE:** Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della Delibera ARERA646/2015/R/eel del 22/12/2015. **TIQV:** Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA413/2016/R/com del 21/07/2016. **TIRV:** Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017. **TIS:** Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (settlement), Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. **TISG:** Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31/05/2012. **TIT:** Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. **TIV:** Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012, recante "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali". **TIVG:** Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. **Qualità Commerciale:** goEnergy pubblica sul proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e Energia Elettrica secondo quanto previsto dal TIQV. Sito internet: www.goenergysrl.it.

2. Oggetto del Contratto e Durata

2.1 Le presenti Condizioni Contrattuali hanno come oggetto la somministrazione da parte del Fornitore di Gas naturale e/o Energia Elettrica, e degli altri servizi accessori alla stessa, presso il PdF specificato/i nella Richiesta di Fornitura. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e nell'interesse del Cliente stesso, il Fornitore stipulerà il contratto di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. I rapporti contrattuali di fornitura di gas naturale e energia elettrica, benché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro. Il Gas Naturale e/o l'Energia Elettrica somministrati dal Fornitore saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore ogni variazione relativa ai dati riportati nella Richiesta di Fornitura e si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel contratto.

2.2 Il contratto è a tempo indeterminato. Ad ogni modo, il Cliente potrà recedere dal presente contratto per cambio fornitore in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione a goEnergy tramite il nuovo fornitore, con termini previsti fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti da ARERA.

3. Perfezionamento del Contratto, Ripensamento e Risoluzione

3.1 Il Cliente può richiedere la stipula del Contratto di Fornitura utilizzando i seguenti canali: a) sottoscrizione del Modulo di Proposta Contratto cartaceo; b) sottoscrizione del Modulo Elettronico disponibile su supporto digitale, la sottoscrizione con firma grafometrica sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione su supporto cartaceo del Contratto; c) Modulo Elettronico disponibile sul sito www.goenergysrl.it, la sottoscrizione del Contratto avviene con l'accettazione e l'invio della proposta cliccando sull'apposito tasto "Invia Proposta". d) a mezzo contatto telefonico, la sottoscrizione del Contratto avviene mediante il consenso, con registrazione audio, da parte del Cliente. Il Fornitore invierà copia della documentazione in forma cartacea o, previo consenso, in formato elettronico all'indirizzo indicato dal Cliente. In caso di contratto stipulato con le modalità al punto b) il Fornitore invierà copia della documentazione in forma elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente. La proposta di contratto, sottoscrivendo il modulo di Richiesta Fornitura, è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

3.2 Nel caso in cui si tratti di Cliente Consumatore, lo stesso, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto a mezzo Raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo goEnergy S.r.l. – Via Alcide De Gasperi, 12 – 87064 Corigliano-Rossano (CS) o a mezzo pec all'indirizzo goenergysrl@pec.it o utilizzando l'apposito Modulo reperibile sul sito www.goenergysrl.it. Ai fini del rispetto del suddetto termine si terrà/ieno conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi del Codice del Consumo, rimarrà/ne in capo al Cliente l'onere della prova di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

L'accettazione potrà, in caso di richiesta congiunta di Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, anche riguardare limitatamente una sola delle due forniture richieste. L'esecuzione del Contratto coincide con l'inizio della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta. Nel caso di Voltura o Subentro il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dall'Allegato A della Delibera ARERA 102/2016/R/com (GAS) e dall'Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.). Qualora il Contratto di fornitura venga concluso con un Cliente domestico fuori dei locali commerciali o a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il Cliente presenti un'espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa venire meno, in ogni caso, il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore ed i costi riconosciuti al Fornitore per la prestazione commerciale in una quota fissa. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

3.3 La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso; - essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdF, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti, con comunicazione scritta da parte del Fornitore al Cliente.

3.4 In caso di switch per somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale) e ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, al Cliente qualora dalle informazioni, che il Distributore Elettrico e/o Distributore Gas sono tenuti a comunicare al momento della richiesta di switch (ai sensi per l'energia elettrica dell'allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell'allegato A della delibera ARG/GAS 99/11), risulti sussistere in relazione al/ai PdF oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: 1) il PdF risulti sospeso per morosità; 2) per il PdF sia in corso una richiesta di un indennizzo; 3) il PdF provenga/ieno dai servizi di ultima istanza; 4) il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi dodici mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso; 5) il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o Distributore Gas, non verrà data esecuzione al contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti e verrà meno l'efficacia del recesso del contratto con il precedente Fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, ed ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PdF a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PdR/e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PdR. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, goEnergy si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti del Fornitore.

4. Aspetti della Somministrazione

4.1 Le somministrazioni da parte del Fornitore avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'avvenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti Fornitori. Ove i POD o i PdR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni.

4.2 Il Cliente dichiara di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (tipo, variazioni di tensione, interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) riguardano esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo Art. 5.

4.3 Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD o dei PdR alla rete, in assenza di colpa specifica poiché il Fornitore non esercita attività di trasporto o dispacciamento.

4.4 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del fornitore e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore.

4.5 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al fornitore di garantire modalità alternative di somministrazione.

5. Mandati per Trasporto, Dispacciamento e Trasmissione

5.1 Con riferimento ai Pdf oggetto del modulo Richiesta Fornitura, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del Contratto, mandato senza rappresentanza, esclusivo e irrevocabile, a titolo gratuito e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 c.c., al Fornitore a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone tutti i derivanti oneri. Il Cliente si impegna, inoltre, a rilasciare tutta la documentazione necessaria nei tempi e nei modi richiesti. Il Cliente autorizza il Fornitore a conferire a propria volta i suddetti mandati ad un soggetto terzo abilitato ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario").

5.2 Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti di trasporto e dispacciamento.

5.3 L'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato da ARERA ai sensi del TIT e dalle disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione di cui al TIC.

5.4 I corrispettivi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabiliti periodicamente da ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente come "costi passanti". I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla Delibera 111/06, e come riportati nelle condizioni particolari di fornitura, sono posti a carico del Cliente come "costi passanti".

5.5 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le prestazioni per le quali il Cliente conferisce mandato al Fornitore rientrano: a) la disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente titolare della Fornitura; b) la voltura e il subentro; c) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già in Fornitura; d) la verifica del corretto funzionamento del contatore. In particolare, il Cliente attraverso il Fornitore ha diritto a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

5.6 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale sarà a carico del Cliente e verrà addebitato dal Fornitore nella prima fattura utile, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto al Fornitore per ciascuna prestazione per come riportato nell'Allegato A.

5.7 I suddetti mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.8 Con riferimento alla fornitura di Energia Elettrica, qualora il Fornitore non sia anche UDD, il Contratto di fornitura rimarrà legato alla durata del Contratto tra l'UDD e il Fornitore (Controparte Commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'All. B della deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia.

5.9 Con riferimento alla fornitura di Gas naturale, qualora il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione, il Contratto di fornitura rimarrà legato alla durata del Contratto tra l'utente del servizio di distribuzione e il Fornitore (Controparte Commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 27 bis della delibera ARERA n. 138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

6. Consumi, Fatturazione e Pagamenti

6.1 Il Distributore del Gas è responsabile per la misura dei consumi. La rilevazione dei consumi del GAS può avvenire: a) attraverso la lettura del Contatore da parte del Distributore con periodicità stabilita dal TIVG: per i PdR (contatore) con consumo fino a 500 Smc/anno – una lettura annua; per i PdR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno - due letture semestrali; per i PdR con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno - tre letture trimestrali; per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno – lettura mensile; b) attraverso inoltre di autolettura da parte del Cliente con invio diretto al Fornitore all'indirizzo di posta elettronica dedicato servizioclienti@goenergysrl.it, al numero telefonico 0983 878761 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 8:30 alle 12:00, invio foto/video del contatore al 377 1754064, al numero di fax valido a livello nazionale 0983 547176 o registrandosi sull'area riservata ai clienti del sito www.goenergysrl.it. Nel caso in cui il tentativo di lettura del contatore non vada a buon fine, il Distributore lascia al Cliente, comunicazione cartacea, per la possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità previste dal Fornitore. Al fine di consentire la lettura del PdR, il Cliente si impegna a permettere l'accesso al contatore ai lettori incaricati per la rilevazione dei consumi. Il Fornitore, in ogni caso, indica al Cliente attraverso apposita comunicazione in fattura, le modalità e la tempistica per la trasmissione del dato. Il Fornitore ricevuto il dato dal Cliente, comunica la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto della stessa, nel caso in cui il dato risulti errato o non coerente con l'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura se accettata è equiparata ad una misura rilevata validata. Nei periodi di somministrazione del Gas, i consumi effettuati verranno stimati, se privi di letture da parte del distributore e/o comunque di comunicazioni di autoletture da parte del cliente, in relazione alla storicità del dato di consumo del Cliente e della sua destinazione d'uso, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all'andamento climatico del periodo. Il Fornitore ricevuti i dati di lettura, provvederà ad emettere una fattura di conguaglio nel primo ciclo di fatturazione utile. L'attribuzione del consumo del gas da parte del Cliente avviene giornalmente, considerando costante il suo consumo per il periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi quale acconto e salvo conguaglio, errori e/o omissioni. In caso di errata fatturazione, è facoltà del Cliente richiedere l'eventuale rettifica che, qualora fosse già stata pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dal TIVG. In caso di malfunzionamento del Contatore del Gas, il Fornitore, relativamente al detto periodo, fatturerà i consumi come da ricostruzione del Distributore Gas, per come previsto dalla RQDG art. 46 e dalla Delibera 572/2013/R/gas.

6.2 Il Distributore dell'Energia Elettrica è il responsabile per la misura dei consumi. La rilevazione dell'energia elettrica può avvenire: a) attraverso le letture effettive del distributore che è tenuto ad effettuare: per i punti di misura con misuratore 2G messo a regime la rilevazione delle misure di energia elettrica avviene giornalmente ed il dato viene messo dal distributore che eroga il servizio a disposizione del SII con le modalità e le tempistiche citate nell'allegato B delib. 87/2016/R/eel; per i punti di

misura trattati orari ai sensi del TIS il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione per ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello i cui dati si riferiscono, mettendoli a disposizione del SII; per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: almeno una volta ogni 4 mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5kW; attraverso inoltro di autolettura da parte del Cliente con invio diretto al Fornitore all'indirizzo di posta elettronica dedicato servizioclienti@goenergysrl.it, al numero telefonico 0983 878761 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 8:30 alle 12:00, invio foto/video del contatore al 377 1754064, al numero di fax valido a livello nazionale 0983 547176 o registrandosi sull'area riservata ai clienti del sito www.goenergysrl.it. Nel caso in cui detti dati non siano resi disponibili dal Distributore Elettrico locale o dal Cliente finale in tempo utile (entro il 5° giorno di ciascun mese successivo al mese oggetto di fatturazione), la fatturazione avverrà stimata in funzione del dato storico dei consumi. L'eventuale conguaglio sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel rispetto di quanto previsto dal TIF, Il Fornitore, ricevuto il dato dal cliente, comunica la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto della stessa, nel caso in cui il dato risulti errato o non coerente con l'ultimo dato effettivo disponibile. L'autolettura, se accettata, è equiparata ad una misura rilevata validata.

6.3 Il Cliente è responsabile di eventuali manomissioni che vengano riscontrate nel Contatore Gas e/o Elettrico. I tentativi di alterazione, o modifiche di ogni tipo, finalizzati alla sottrazione di un contratto per la fornitura di Gas Naturale e/o dell'Energia Elettrica, consentiranno al Fornitore di risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al diritto al risarcimento del danno.

6.4 Richieste di Verifica al Contatore. È facoltà del Cliente e/o del Fornitore, di richiedere al Distributore del Gas e/o dell'Energia Elettrica la verifica del contatore. Tutte le richieste vengono inoltrate dal Fornitore al Distributore competente, che in caso di corretto funzionamento, provvederà ad imputare gli eventuali oneri e/o spese inerenti tale attività di verifica, direttamente alla Parte che ne abbia fatto richiesta.

6.5 Nel caso di commercializzazione da parte del Fornitore di un Prodotto con Importo "sicuro" a Rata Costante, a seguito della chiusura del rapporto contrattuale, per qualsiasi ragione avvenuta (disdetta da parte del Cliente; cessazione dell'utenza per morosità; risoluzione del contratto art. 1456 c.c. etc.), sarà facoltà del Fornitore di procedere con la fatturazione di conguaglio dei consumi al Cliente. Se nel corso della fornitura si verificassero variazioni del consumo annuo effettivo del Cliente in misura pari o superiore al 10%, sia in positivo che in negativo, in base al consumo dichiarato dal Cliente nell'allegato economico, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare l'importo della Rata Fissa Mensile, sia in positivo che in negativo, indicato nell'Allegato Economico, mediante comunicazione scritta al Cliente via mail, posta, sms.

6.6 Nel caso dell'applicazione di tariffe basate sui consumi costanti, a seguito della chiusura del rapporto contrattuale e/o della revoca dell'opzione al cliente, per qualsiasi ragione avvenuta (disdetta da parte del Cliente; cessazione dell'utenza per morosità; risoluzione del contratto art. 1456 c.c. etc.), il Fornitore procederà alla fatturazione del conguaglio dei consumi al Cliente e all'addebito o all'accredito a consuntivo di tutte le componenti non ancora fatturate e/o non incluse nell'opzione tariffaria. Nel caso in cui nel corso della fornitura si verificassero variazioni delle componenti della rata, sia in positivo che in negativo, del consumo annuo/effettivo del Cliente in misura maggiore o inferiore, rispetto a quanto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di Contratto, il Fornitore si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento, l'importo della rata costante mensile, sia in positivo che in negativo, attraverso comunicazione scritta al Cliente. Nel caso di revoca da parte del Cliente dell'opzione tariffaria basata sui consumi costanti Gas o di Prodotti basati sull'opzione rata costante, il Fornitore applicherà le nuove tariffe alla fornitura in corso per come previsto nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE).

6.7 La fatturazione di periodo per la fornitura del Gas Naturale e/o dell'Energia Elettrica dovrà essere emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, calcolati partendo dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato, per qualsiasi motivazione, il Fornitore riconosce al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo, per come previsto dall'art. 16 del TIF.

6.8 La fatturazione dei Consumi del Gas avverrà nella seguente modalità: bimestrale per i PdR, con tipo di prelievo per riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo richiesta diversa da parte del Cliente o salvo diversa disposizione delle condizioni particolari del Contratto, ma con esclusione, comunque dei Clienti domestici con consumo di gas naturale superiore a 5.000 Smc/anno per i quali l'emissione dei documenti di fatturazione avverrà con frequenza mensile in conformità a quanto previsto dal TIF; mensile per tutti i PdR, con tipo di prelievo diverso dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, indipendentemente dal consumo annuale.

La fatturazione dei Consumi dell'energia elettrica avverrà nella seguente modalità: bimestrale o mensile per i Clienti di energia elettrica di tipologia domestico Residente e domestico non Residente connessi in BT, nel caso di fatturazione bimestrale, il cliente dovrà farne richiesta nel momento della stipula della richiesta di fornitura; mensile per i Clienti di energia elettrica di tipologia Altri Usi/Azienda connessi in BT o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero o connessi in MT.

La fatturazione dei Consumi del Gas e dell'energia elettrica potrà essere effettuata anche congiuntamente, in tal caso, avrà esclusivamente frequenza mensile. La fatturazione del Gas e dell'energia Elettrica effettuata salvo conguaglio, per mancata comunicazione dei consumi e/o per eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, darà luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'Art. 2033 Codice Civile. Fatto salvo quanto previsto da ARERA, l'eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata dal fornitore al Cliente, anche tramite nota in fattura.

7. Pagamento, Morosità e Sospensione della Fornitura

7.1 Il Cliente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro la data di scadenza indicata nella stessa bolletta, che non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di emissione della stessa. Nel caso di rigenerazione della fattura in caso di errori o rettifica per comunicazione delle letture da parte del cliente, la data di scadenza potrà essere inferiore ai 15 giorni, ma non precedente alla scadenza della fattura rettificata. Il pagamento delle fatture potrà avvenire utilizzando ogni modalità messa a disposizione dal fornitore e comunque indicato in bolletta. Nel caso in cui si richieda il pagamento mediante addebito in conto corrente, sarà cura del fornitore provvedervi mediante addebito diretto su conto corrente, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate dal fornitore al Cliente, anche tramite nota in bolletta. Il fornitore si riserva, inoltre, la possibilità di non emettere bolletta per importi inferiori o uguali a € 15,00 (euro quindici/00), e di sommare detti importi a quelli della bolletta successiva. Il Fornitore si riserva di sostituire unilateralmente la procedura di domiciliazione bancaria prescelta dal Cliente con la modalità di pagamento tramite bonifico bancario/bollettino postale nel caso in cui anche un solo addebito andasse insoluto. Il Fornitore si riserva di modificare le tariffe applicate, riportate nelle CTE sottoscritte in fase di contrattualizzazione, nel caso in cui non vengano rispettate le Condizioni Contrattuali e le condizioni riportate nelle CTE. La tariffa applicata sarà quella indicata nelle CTE. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute al fornitore potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del fornitore medesimo, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di Gas Naturale o di Energia Elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito, "Consumatore"). Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate al fornitore per iscritto attraverso il modulo Reclami riportato nell'Allegato C ed inviato per e-mail all'indirizzo reclami@goenergysrl.it. Il Fornitore informerà il Cliente della possibilità di ottenere una rateizzazione attraverso

apposita nota contenuta nella bolletta relativa all'importo rateizzabile. Il Cliente, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione al fornitore entro il termine fissato per scadenza della bolletta, a pena di decadenza. In caso di recesso del Cliente, il Fornitore potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento della somma di tutte le rate non ancora scadute. Nel caso in cui il conguaglio fatturato sia originato esclusivamente da variazioni dei corrispettivi afferenti il servizio di distribuzione e/o di vendita disposti con provvedimenti dell'ARERA (conguagli tariffari) aventi a riferimento consumi già fatturati relativi a più anni di fornitura, il Fornitore avrà facoltà di fissare il numero delle rate. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 7 punti percentuali. La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria.

7.2 In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Fornitore potrà applicare eventuali interessi di mora nella seguente modalità: ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, verrà applicato, sugli importi fatturati, un tasso di interesse moratorio pari al tasso ufficiale di riferimento BCE aumentato di 7 punti percentuali, salvo diverso accordo tra le parti e salvo il rispetto di normativa applicabile. Ai Clienti tutelati e ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, verrà applicato, sugli importi fatturati, un tasso di interesse moratorio pari al tasso ufficiale di riferimento BCE aumentato di 7 punti percentuali. Le maggiori spese sostenute e/o i maggiori costi per l'incasso di fatture non regolarmente pagate, secondo quanto stabilito nel presente contratto, verranno addebitate automaticamente al Cliente. Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c. ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di Gas Naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio Energetico e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di Energia Elettrica e relativi oneri accessori. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, che superi i 10 (dieci) giorni solari, sarà diritto del Fornitore procedere all'escussione della garanzia eventualmente prestata così come considerare il cliente finale decaduto dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con riferimento ai pagamenti delle fatture successive, delle quali il Fornitore potrà pertanto pretendere il pagamento a vista. Il mancato esercizio, anche prolungato, di tale diritto da parte dell'esercente la vendita non potrà essere in alcun modo inteso come rinuncia al medesimo.

7.3 Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte del Fornitore o ad almeno 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC o raccomandata. Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo indicato nella diffida, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito. Per i Clienti finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in luogo dell'immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto, in caso di persistente morosità, di procedere al distacco congiunto e/o disgiunto di tutte le utenze, Gas Naturale ed Energia Elettrica, identificate con il medesimo codice fiscale e/o partita iva. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura. Ai sensi della Deliberazione 258/2015/R/com dell'ARERA, nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui sopra non possono comunque essere inferiori a 7 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento e persistendo lo stato di morosità del cliente, il Fornitore potrà presentare al Distributore richiesta di sospensione della fornitura, non prima di ulteriori 2 giorni lavorativi. A seguito della ricezione del pagamento degli importi insoluti dovuti dal Cliente, documentata da idonea attestazione di pagamento, il Fornitore inserirà apposita richiesta di riattivazione fornitura al Distributore, con le tempistiche e modalità previste dall'art. 45 della RQDG per la fornitura di Gas Naturale e con le modalità e tempistiche di cui all'art. 90 del TIQE per la fornitura di Energia Elettrica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia fornito attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza da parte del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., richiedendo al Distributore competente: a) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; b) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e spacciamento. Il Fornitore ha anche facoltà di mantenere la fornitura sospesa fino ad estinzione degli insoluti dovuti dal Cliente. Nei casi di cui sopra il Cliente sarà tenuto al rimborso al Fornitore di tutte le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, oltre al risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Qualora il Distributore non abbia potuto effettuare la predetta sospensione della fornitura per inaccessibilità del contatore, il Fornitore potrà richiedere, se fattibile, l'intervento di interruzione della somministrazione, attraverso il taglio della colonna. Ove non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura: per il Gas Naturale, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa in base a quanto previsto di cui all'art. 13 del TIMG; in tale caso il Fornitore dovrà trasmettere al Distributore Gas: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; c) copia di risoluzione del contratto con il Cliente; d) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante il credito insoluto; per l'Energia Elettrica, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra esposto, anche senza preavviso, il Fornitore può richiedere la sospensione e/o l'interruzione della somministrazione del Gas Naturale e/o dell'Energia Elettrica al Distributore di pertinenza, qualora sussistano motivi di accertata appropriazione fraudolenta dell'Energia o del Gas, di manomissione e/o rottura dei sigilli del Contatore o di utilizzo degli impianti non conformemente a quanto stabilito nel Contratto. I costi di disattivazione e di riattivazione a seguito di morosità, con riferimento ai clienti domestici, non domestici e ai condomini, sono a carico del Cliente per ciascuna singola operazione, per come specificato nell'Allegato A.

Il Fornitore, inoltre addebiterà al Cliente le spese di diffida e/o dei solleciti dei pagamenti inviati, oltre al rimborso degli ulteriori costi per il risarcimento del danno subito dallo stesso. Nel caso di cliente finale "moroso non disalmentabile" ai sensi della normativa vigente verranno seguite, oltre alla risoluzione da parte del Fornitore del Contratto di fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., tutte le procedure previste dall'art. 24 del TIMOE. Il fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT, a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verificino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Nel caso in cui il Cliente risultasse moroso o ritardasse nei pagamenti in modo reiterato, il Fornitore si riserva di variare il periodo di fatturazione, portandolo da bimestrale a mensile. Per cliente moroso, si intende il mancato pagamento anche di una sola bolletta da parte del cliente stesso.

7.4 Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: € 30,00 (euro trenta/00) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente e la somministrazione sia stata sospesa per morosità; € 20,00 (euro venti/00) nel caso in cui la

somministrazione sia stata sospesa per morosità e il Fornitore, non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata. Nei casi di cui sopra, il Fornitore non richiederà al Cliente nessun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

8. Voltura, Subentri e Successione nel Contratto

8.1 Il Fornitore è libero di non accettare la richiesta di voltura. Nel caso di non accettazione della/e richieste di voltura il contratto deve intendersi valido ed efficace tra le parti originarie. Il Cliente potrà cedere il contratto solo con il preventivo consenso scritto del Fornitore. In caso di sospensione per morosità delle forniture, gas naturale ed energia elettrica, il fornitore avrà la facoltà di rifiutare le volture e trattenere le utenze in stato di sospensione per morosità. Ai sensi dell'art. 2558 c.c. il consenso del Fornitore non è necessario in caso di cessione di azienda o rami d'azienda del Cliente o di operazioni straordinarie afferenti al Cliente (quali fusioni e scissioni) che comportino il trasferimento del e/o la successione nel contratto, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro 3 (tre) mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa. Resta inteso che la parte cessionaria del contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il Cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima e fino al momento di tale trasferimento, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente. In caso di voltura immediata di un nuovo Cliente ad una Fornitura in essere (mantenendo la fornitura all'immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l'intenzione l'uno di recedere e l'altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura, rimanendo diversamente obbligati in solido. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore (verifica dati Cliente finale richiedente, eventuali suoi poteri di rappresentanza, relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura) e pagare i costi amministrativi e la prestazione commerciale come indicati nei moduli. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.

Resta inteso che, in mancanza di perfezionamento della voltura, restano a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli oneri e i costi accessori di cui al Contratto in oggetto. In particolare, l'intestatario del Contratto rimane responsabile del pagamento di tutti i consumi da chiunque effettuati, di tutti gli oneri e costi accessori, nonché di tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza giuridica, per tutto il periodo nel quale egli continua ad essere intestatario della fornitura. Il Fornitore, inoltre, in caso di illegittimo subentro nel punto di fornitura, non correttamente e preventivamente comunicato secondo quanto sopra, si riserva la facoltà di risoluzione immediata del contratto in essere, nonché di sospendere la fornitura di energia elettrica, dopo aver accertato che il beneficiario della fornitura è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. Il Fornitore è espressamente manlevato da eventuali pretese del Cliente finale in caso di mancata evasione della richiesta di voltura o di subentro da parte del Distributore competente.

9. Deposito Cauzionale e Garanzie

9.1 Il fornitore per poter ottemperare alle garanzie delle obbligazioni derivanti dai contratti per la somministrazione del Gas naturale o dell'Energia Elettrica, avrà la facoltà di richiedere al Cliente finale il rilascio di un deposito cauzionale, calcolato in funzione della misura del Consumo/annuo (Standard Metro Cubo/annuo) per il GAS, e nella misura della Potenza disponibile del contatore (kWh) per l'Energia Elettrica. Gli importi rispettivamente per ambedue i calcoli sono presenti nell'Allegato A. Il Deposito Cauzionale verrà fatturato per intero nella prima bolletta utile al cliente finale, fatta salvo la possibilità di valutare un dilazionamento dello stesso da parte del Fornitore, se richiesto esplicitamente dal cliente.

Il deposito cauzionale, da considerarsi infruttifero, verrà trattenuto dal fornitore per tutta la durata del contratto e restituito, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà del Fornitore di sospendere la somministrazione ai sensi del precedente punto 7.3. Il Fornitore si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito nel caso in cui nel corso della fornitura si verificassero variazioni significative in merito al livello di consumo annuo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportino un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a 15 giorni dalla scadenza, per due fatture anche non consecutive etc). In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente questi sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente nella misura stabilita dal Fornitore. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, sarà facoltà del Fornitore risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Il fornitore si riserva il diritto di raddoppiare l'ammontare del deposito cauzionale nel caso in cui il cliente sia stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti.

9.2 Con riferimento alla fornitura dell'energia elettrica, il Cliente con consumi annui superiori a 500.000 kWh misurati su tutti i Punti di Prelievo, oggetto del Contratto presso i quali venga fornita l'energia, è tenuto a consegnare al Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto e comunque entro 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio previsto della fornitura, una fideiussione bancaria a prima richiesta: nel caso in cui il Cliente non provenga dal servizio in Salvaguardia, per un importo equivalente a 1/4 (un quarto) del valore complessivo della fornitura annuale, calcolato ai prezzi riportati nell'Allegato A, quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte da esso derivanti; nel caso in cui il Cliente provenga dal servizio in Salvaguardia, per un importo equivalente a 1/3 (un terzo) del valore complessivo della fornitura annuale, calcolato ai prezzi riportati nell'Allegato A, quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte da esso derivanti. La garanzia dovrà essere prestata da primario istituto di credito di gradimento del Fornitore, per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida esclusivamente se costituita a "prima richiesta assoluta" del Fornitore e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli art. 1944 e 1957 codice civile. Nel caso in cui l'importo di cui sopra venga escusso, in tutto od in parte, dal Fornitore, il Cliente è tenuto a ricostituire la fideiussione nell'immediato per l'intero ammontare. Il Cliente è, altresì, tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto, ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, sarà facoltà del Fornitore risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Il Fornitore potrà richiedere, espletata la verifica dell'affidabilità creditizia al cliente, garanzie finanziarie (fideiussione o deposito cauzionale) anche a clienti con consumi annui inferiori a 500.000 kWh. La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate e/o fatturate anche in corso di fornitura.

9.3 Nel caso di mancata prestazione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore.

9.4 La chiusura del rapporto contrattuale, determinerà, con la fattura di chiusura, la restituzione del deposito cauzionale, senza specifica richiesta del Cliente, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori. Il Fornitore si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A seguito della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente dovrà effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

9.5 In caso di Voltura, il Fornitore si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, nel caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli art. 9.1 e 9.2. Qualora il Cliente non rispetti le clausole 9.1 e 9.2, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel Modulo di Proposta di Contratto e di rimettere il Pdf sul mercato di maggior tutela e/o di salvaguardia.

10. Condizioni Economiche della Somministrazione

10.1 I corrispettivi per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica che il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore sono indicati nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi previsti nell'Allegato A. Le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) prevalgono sulle presenti Condizioni Contrattuali, ove discordanti.

10.2 Le Condizioni Tecniche Economiche (CTE) di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità è indicato nella Richiesta di Fornitura. Il Prezzo indicato nella CTE per la somministrazione di energia elettrica, è al netto delle perdite di rete, dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema per come determinato da ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero, nonché applicabili a tutti i tipi di punto di prelievo pubblicati sul sito della ARERA (www.arera.it) o di qualsiasi altro organismo competente (es. Terna S.p.A., al sito www.terna.it), salvo il caso in cui nella RF siano espressamente previste una o più componenti in sostituzione a quelle definite dall'ARERA, il prezzo sarà calcolato mediante la somma di tutte le componenti definite dalla medesima ARERA e dalle Autorità competenti. La PCV quale corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione e di vendita, verrà applicata/o per le utenze in Bassa Tensione (BT) per come definita dal TIV. Al netto delle Imposte erariali ed addizionali nonché dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura, sono da ritenersi tutti i corrispettivi. Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente ed esposti in fattura in voci separate. Diritti fissi. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso dei diritti fissi minimi, riportati nell'Allegato A, secondo quanto previsto dall'art. 11 del TIV. Nelle prestazioni sopra indicate rientrano l'attivazione e la disattivazione della somministrazione, la voltura e il subentro e la variazione di potenza di una somministrazione già attiva. Nel caso in cui risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preventivo. Qualora vengano addebitati al Fornitore oneri relativi all'applicazione del TSIND del Sistema indennitario CMOR, lo stesso avrà diritto di riaddebitare nella prima fattura utile tutti gli oneri al Cliente finale. In caso di variazioni di una qualsiasi componente del contratto e/o di aggiunta di nuove, se ne terrà conto per la determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella medesima misura e con la data di efficacia stabilita dall'ARERA. Per tutte le variazioni verrà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione. Tutte le somme che il Fornitore è obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed atti adottati dall'ARERA, saranno posti a carico del Cliente. Per la somministrazione del Gas, nelle CTE sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni economiche contenute nelle CTE prevalgono sulle Condizioni Contrattuali, ove discordanti. A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e volture dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del Distributore, il Fornitore addebiterà un importo minimo per come riportato nell'Allegato A. Qualsiasi tipo di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita dal Fornitore senza ulteriori addebiti al Cliente. Qualora vengano addebitati al Fornitore oneri relativi all'applicazione del Sistema indennitario CMOR, lo stesso avrà diritto di riaddebitare nella prima fattura utile tutti gli oneri al Cliente finale.

10.3 Corrispettivi per i servizi di distribuzione e trasporto. Tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, sono a carico del Cliente, incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l'attivazione/riattivazione della fornitura (ovvero per l'apertura del Contatore Gas). I corrispettivi dovuti per il trasporto del gas nell'impianto di distribuzione sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono, altresì, fatturati al Cliente, i corrispettivi stabiliti dall'ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

11. Riferimenti Normativi, Modifiche e Cessione

11.1 Sono applicabili le leggi vigenti, per quanto non previsto dal presente Contratto, nonché le deliberazioni aventi carattere inderogabile emanate dall'ARERA ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le Deliberazioni dell'ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione "Atti e Provvedimenti") sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili.

11.2 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020"). Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere al Fornitore o scaricare dal sito del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso all'indirizzo indicato nel modulo.

11.3 Entro la scadenza indicata nella Richiesta di Fornitura (RdF), il Fornitore avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche. Per il Cliente con più di un POD o PdR, tale data coincide con quella del primo POD attivato.

11.4 In ogni caso il fornitore avrà la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo riferito alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell'energia, le Condizioni Economiche del contratto. In tal caso il fornitore proporrà dette variazioni al Cliente per iscritto e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, considerandosi le variazioni suddette decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, la propria volontà di recedere dal contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata che non potrà comunque precedere il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del fornitore. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore.

11.5 In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, il fornitore si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta nonché di definire gli eventuali tempi di decorrenza. La mancata accettazione verrà opportunamente comunicata al Cliente.

11.6 Ciascuna delle parti non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

12. Clausola Risolutiva Espressa

12.1 Oltre alle specifiche clausole previste dalle CGF e a tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Fornitore, con una semplice dichiarazione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in caso di: a) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive da parte del Cliente; per mancato pagamento si intende il superamento del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento; b) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente; c) istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo, anche in continuità aziendale, fallimento o altra procedura concorsuale

a carico del Cliente e attivazione o domanda per attuare una delle procedure previste dal Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 e s.m.i.; d) iscrizione o insolvenza del Cliente nel registro dei protesti e/o segnalazione in Centrale Rischio; e) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, relativa alla segnalazione del venir meno (anche parziale) della copertura assicurativa o bancaria relativa al credito commerciale, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; g) cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; h) falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contrattuale e nei relativi allegati; i) avvenuta sospensione per morosità di altro contratto di fornitura del Cliente con il Fornitore o con una società del Gruppo.

12.2 Il Fornitore non appena manifesterà espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contratto, comprese le predette ipotesi di cui al punto 9.1, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Cliente.

13. Variazioni e Dichiarazioni

13.1 Il cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni prima, la cessazione dell'attività o la cessione ad altro soggetto/Società dell'utilizzo del/dei PdF o la cessazione dell'utilizzo del PdF, con Raccomandata A.R. all'indirizzo: goEnergy S.r.l., Via Alcide De Gasperi, 12 – 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) o tramite PEC all'indirizzo goenergysrl@pec.it. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che il Fornitore continuerà a fatturare.

13.2 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il fornitore potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.

13.3 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, il Cliente ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente all'indirizzo goEnergy srl – 87064 Corigliano Calabro (CS) – la dichiarazione ASL/Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Delibera ARERA 402/2013/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.

13.4 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

13.5 Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della RF, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e attesta, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

14. Diritto di Recesso, Cessazione della Somministrazione Penali per Mancato Rispetto dei Tempi di Recesso.

14.1 In caso di Cambio Fornitore, in conformità all' All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i., è facoltà del Cliente gas domestico o non domestico con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente elettrico domestico o non domestico con tutti i POD forniti in bassa tensione, di recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, salvo l'ipotesi di cliente sospeso per morosità il quale non potrà esercitare il proprio diritto di recesso previo saldo del debito maturato congiuntamente e/o disgiuntamente per le forniture gas naturale ed energia elettrica; l'entrante Fornitore, attraverso la procura rilasciata dal Cliente, eserciterà il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del Fornitore. Salvo disposizioni specifiche nei singoli contratti in deroga alle presenti Condizioni Contrattuali, per tutte le altre tipologie di Cliente, non si potrà recedere dal Contratto per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura, trascorsi i quali il Cliente potrà recedere con un preavviso minimo di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore, da inviarsi con le modalità previste dall'Allegato A alla Delibera 302/2016/R/com. Il Fornitore, applicherà le penali indicate nelle CTE, in caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma. In caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia elettrica, il Cliente dovrà inviare la richiesta di recesso, mediante comunicazione scritta per Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: goEnergy s.r.l., Via Alcide De Gasperi, 12 – 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS), oppure a mezzo pec all'indirizzo goenergysrl@pec.it. Il preavviso dovrà essere pari ad un mese con decorrenza dalla data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di recesso. Il recesso avrà efficacia, sempre nel caso di morosità previo saldo del debito, entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ne darà notizia al Fornitore. Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora ciò non sia possibile per fatto imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fatti imputabili al Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebitati dal Fornitore in fattura e di quant'altro dovuto (es. eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore). Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per la cessazione di contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato offerti a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, è previsto un costo massimo di 20€. (Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com - Versione integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com).

14.2 Il Fornitore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun onere con un preavviso di 6 mesi, così come previsto all'art. 6.1 dell'Allegato A della delibera ARERA 147/2007 e s.m.i.. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell'ARERA 398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul PdF, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopraindicato.

15. Variazione Disposizioni Contrattuali

15.1 Il diritto di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura è riservato al Fornitore, incluse quelle economiche, quali ad esempio, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità di fatturazione etc. Per "giustificato motivo", ai fini del Contratto si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scritta, mediante nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale), a ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, in caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

16. Forza Maggiore Sospensione ed Interruzione della Somministrazione per Cause non Imputabili al Fornitore

16.1 Il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione, in caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas. Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 58.1, lettera a) e per eventuali danni o impedimenti provocati da terzi ai sensi dell'art. 58.1, lettera b) e art. 60 della Delibera ARG/gas 120/08, 64/R/gas 2014 e s.m.i, così come aggiornato dal Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG periodo regolazione 2014-2019). Tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto. Il disaccoppiamento e la trasmissione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna SpA, mentre è di competenza del Distributore Elettrico la distribuzione sino al PdF del Cliente. Il Fornitore non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili al Fornitore. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna SpA e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Il Fornitore si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. Il Fornitore, in ogni caso, non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna SpA, del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

17. Imposte

17.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito Internet: www.goenergysrl.it. Il Contratto non è soggetto a registrazione.

17.2 Sono a carico del Cliente, oltre i corrispettivi previsti nel Contratto, tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". Per alcuni utilizzi, la normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta al Fornitore. Pertanto l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuato dal Fornitore, sulla base di un'apposita richiesta per iscritto, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto. Verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, in assenza di produzione dei predetti documenti.

17.3 Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, dall'indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente sulla modulistica contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'immobile del Cliente verrà sottoposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Il Cliente Condominio o titolare di un PdF per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare al Fornitore, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. In caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, il Fornitore procederà a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

17.4 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente al Fornitore l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da goEnergy al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal Fornitore ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore avrà ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

17.5 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la nota informativa per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede del Fornitore. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

17.6 I Clienti "Produttori di Energia Elettrica" si impegnano a compilare e ad inviare al Fornitore entro dieci giorni dall'attivazione della fornitura, o dell'attivazione della produzione di energia elettrica, l'allegato "Format Produttori Previsione Oraria" completo in ogni sua parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia elettrica del punto di prelievo per il periodo di fornitura contrattualizzato.

18. Informazioni, Disposizioni e Reclami

18.1 Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica e il Gas possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD o del PdR.

18.2 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Elettrico e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie.

18.3 Sul Proprio sito internet www.goenergysrl.it, Il Fornitore comunica i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri Sportelli commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente rende altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il

Cliente può inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché ai seguenti recapiti: via posta a goEnergyS.r.l., Via Alcide De Gasperi, 12 - 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS); via email all'indirizzo servizioclienti@goenergysrl.it.

18.4 Nel caso in cui, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. L'elenco aggiornato a cura dell'ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito del Fornitore mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. Per accedere al Servizio di conciliazione dell'Autorità è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Del Monte, 45, 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al sito www.arera.it

19. Livello di Qualità del Servizio Fornito

19.1 Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e delle Delibere ARERA ARG/com 164/08.

19.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il fornitore i cui obblighi contrattuali in base alle presenti CGF includono la rilevazione della soddisfazione della clientela in merito ai servizi dalla stessa forniti, per il tramite di interviste e rilevazioni, anche telefoniche, accrediterà al Cliente finale l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.

19.3 Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 (novanta) giorni solari, ovvero di 20 (venti) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.

19.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare al fornitore un reclamo o una richiesta di informazioni scritta utilizzando il modulo Reclami presente sul sito www.goenergysrl.it ed inviato per e-mail all'indirizzo reclami@goenergysrl.it. Il fornitore si riserva di dare risposta al Cliente entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso.

20. Applicabilità della Legge e Foro Competente

20.1 La Legge Italiana si applica al presente Contratto. Per ogni eventuale controversia originata o comunque connessa al Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa al Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Castrovillari.

21. Cessione Posizione Contrattuale

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte del Fornitore della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. Per il Cliente, la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi o di condizioni meno favorevoli. Nel caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso il Fornitore per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta del Fornitore dopo richiestascritta.